FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione per la copertura di rischi Incendio , Furto, Elettronica, Cristalli, RCT/O per la Piccola e Media Impresa

Polizza SACE BT Protezione PMI

MOD. 13 PMI

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

a) **Nota Informativa, comprensiva del glossario**
b) **Condizioni di Assicurazione**
c) **Modulo di proposta (Questionario)**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

Data ultimo aggiornamento 02/12/2014

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gentile Cliente,

le informazioni contenute nella nota informativa hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti della polizza e sono predisposte ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) e delle Circolari **IVASS** (**Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni**) in materia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI.

SACE BT S.P.A. Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971 - Fax: +39 06 69769700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006 – Email: customerservice@sacebt.it - pec: sacebt@pcert.postacert.it - Sito internet: http://www.sace.it/.
SACE BT S.P.A. è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2015, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 56.611.621 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato e al totale delle Riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 56.539.356 euro ed a 6.685.282 euro.
Alla stessa data l'Indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,19.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa assicuratrice contenute nella presenta Nota Informativa si rinvia alla pagina web http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il Contratto è di norma stipulato con tacito rinnovo.

E' possibile tuttavia, mediante inserimento di apposita deroga all'**Art. 8 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione delle Condizioni di Assicurazione**, concordare la stipula del Contratto nella forma "senza tacito rinnovo". Ciò comporterà la cessazione della copertura alla scadenza pattuita.

***Avvertenza*: In caso di polizze con tacito rinnovo, il contraente ha facoltà di "sciogliere i vincoli contrattuali che lo legano alla Società" (disdetta) mediante invio di lettera raccomandata spedita**

almeno trenta giorni prima della scadenza annuale di Polizza. In assenza di tale disdetta, oppure in caso di invio della comunicazione oltre i termini previsti, l'assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La **Polizza SACE BT PROTEZIONE PMI - Mod. 13 PMI** è un prodotto ideato per soddisfare le esigenze di tutti quelle Aziende (Commercianti e Società di Servizi) che intendono assicurare contro i rischi previsti dalle Sezioni della presente Polizza i locali ospitanti l'attività svolta ed i relativo contenuto.

Coperture Previste:

Sezione	Garanzie	Attivazione
A	Incendio	Obbligatoria
B	Furto	Facoltativa
C	Elettronica	Facoltativa
D	Cristalli	Facoltativa
E	Danni a Terzi - Responsabilità Civile verso terzi	Facoltativa

SEZIONE A) – DANNI ALL'ABITAZIONE - INCENDIO

La Società indennizza, entro i limiti delle somme indicate alle relative partite, i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, compresi scoppi esterni;
- Danni conseguenti agli eventi sopra riportati che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti entro 20 mt causati da fumo, gas, vapori , etc.;
- Guasti causati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'evento;

per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' **Art. 29 - Rischi assicurati.**

La Società indennizza, entro i limiti delle somme indicate alle relative partite, i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi:

- Incendio, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Azione del fulmine;
- Caduta di Aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- Urto veicoli;
- Fumo, gas e vapori;
- Acqua condotta da occlusione;
- Acqua condotta da rottura accidentale;
- Oneri di urbanizzazione;
- Guasti cagionati per impedire o arrestare l'incendio;
- Spese per demolire;
- Perdita di pigione;
- Onorari a Periti;
- Eventi atmosferici;
- Eventi Socio politici;
- Sovraccarico neve;

- Pannelli solari e/o fotovoltaici;
- Pannelli solari e/o fotovoltaici per danni da fenomeni elettrici;
- Spese di ricerca e riparazione;
- Spese di ricerca e riparazione per danni ad impianti di riscaldamento a pannelli radianti o pavimento;
- Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza;
- Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas;
- Anticipo indennizzi.
- Deflagrazione in apparecchiature per riscaldamento;
- Gelo;
- Costi accessori;
- Migliorie costruttive;
- Incendio contenuto all'aperto;
- Fenomeno elettrico;
- Spese rimpiazzo combustibile;
- Merci in refrigerazione;
- Cristalli;
- Rischio Locativo;
- Ricorso Terzi.

Coperture base:

- **Fabbricato o porzione di proprietà,** la cui Somma Assicurata dovrà corrispondere al valore allo "stato d'uso" del Fabbricato o della porzione come disposto dall'**Art. 19 - Valore delle Somme Assicurate e determinazione del danno;** Sono assicurabili anche i Fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione e/o vuoti e inoccupati.

  In alternativa, qualora s'intenda garantire il locatario (affittuario - conduttore) contro le eventuali richieste del locatore (proprietario - assicurato) per danni all'immobile locato, andrà utilizzata la seguente tipologia di copertura:

- **Rischio locativo,** la cui Somma Assicurata dovrà corrispondere al valore allo "stato d'uso" del fabbricato locato o della porzione tenuta in locazione come disposto dall'**Art. 19 - Valore delle Somme Assicurate e determinazione del danno;**

e/o

- **Contenuto,** la cui Somma Assicurata dovrà corrispondere al costo di "rimpiazzo allo stato d'uso" delle cose assicurate come disposto dall'**Art. 19 - Valore delle Somme Assicurate e determinazione del danno.**

SEZIONE B) – DANNI AL PATRIMONIO – FURTO

La Società indennizza, entro i limiti delle somme indicate alle relative partite, i danni derivanti dai seguenti eventi:

- Furto;
- Guasti cagionati dai ladri
- Atti vandalici
- Rapina anche se iniziata all'esterno dei locali
- Estorsione all'interno dei locali
- Furto con scasso di denaro (nei cassetti)
- Furto con scasso di denaro (cassaforte/armadio corazzato)
- Furto commesso da dipendenti dell'Assicurato/Contraente fuori dall'orario di lavoro
- Garanzia "Portavalori"

per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 35) delle Norme che regolano l'assicurazione Furto.

Partita obbligatoria

- **Contenuto,** copertura prestata con la forma di Assicurazione "Primo Rischio Assoluto", secondo la quale l'indennizzo viene riconosciuto sino alla concorrenza della Somma Assicurata e cioè senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile.

SEZIONE C) – ELETTRONICA

La Società indennizza, entro i limiti delle somme indicate alle relative partite, i danni derivanti dai seguenti eventi:

- Danni materiali e diretti nella forma all risks
- Supporto Dati
- Maggiori costi
- Eventi sociopolitici
- Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
- Le spese di demolizione, sgombero e trasporto

per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' **Art. 45 - Oggetto dell'Assicurazione.**

SEZIONE D) – CRISTALLI

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto e di installazione.
Sono comunque comprese le rotture:

- determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;
- determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine.

per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' **Art. 52 - Oggetto dell'Assicurazione.**

SEZIONE E) - DANNI A TERZI

RESPONSABILITÀ CIVILE RCT/RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni:

- Danni a mezzi sotto carico e scarico
- Committenza veicoli
- Danni ad autoveicoli e motoveicoli
- Proprietà e/o conduzione dei fabbricati

- proprietà ed uso di insegne e cartelli pubblicitari;
- servizi di vigilanza e/o guardia;
- proprietà di cani da guardia;
- partecipazione a manifestazioni varie, mostre ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio di stands;
- generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia esclusi quelli dovuti a vizio d'origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio d'origine del prodotto. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza ed il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo;

- operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merce, compresi i danni cagionati
- dall'installazione presso terzi delle cose vendute;
- servizio di pronto soccorso e infermeria, e compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
- proprietà ed utilizzo di mezzi di trasporto non a motore, scale mobili, carrelli elevatori, ascensori ed impianti di sollevamento in genere.
- Responsabilità personale di tutti i dipendenti

per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'**Art. 55 - Oggetto dell'assicurazione.**

Condizioni Particolari

L'Assicurato può richiedere, a complemento della copertura base, l'inclusione delle coperture facoltative di seguito riportate:

- **CP001 - Vincolo;**
- **CP002 - Terremoto;**
- **CP003 - Inondazioni, alluvioni e allagamenti;**
- **CP011 - Assicurazione del costo di ricostruzione e di rimpiazzo (valore a nuovo);**
- **CP018 - Danni a veicoli in consegna, custodia e riparazione;**
- **CP019 - Danni a veicoli in consegna o custodia o movimentate;**
- **CO020 - Assicurazione postuma per carrozzieri, elettrauto, gommisti e riparatori di veicoli a motore;**
- **CP021 - Assicurazione postuma per le attività di installatore, di manutentore, di riparatore;**
- **CP022 - Stazioni di servizio, distributori di carburante e autolavaggi;**
- **CP023 - Danni a capi di abbigliamento.**

****

Avvertenza: **Si richiama l'attenzione sulle seguenti limitazioni, esclusioni e sospensioni delle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo:**

Valide per tutte le Sezioni di Polizza

- **Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia:** "Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.";
- **Art. 5 - Aggravamento del rischio:** "Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C.";
- **Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro**

- **Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori**
- **Art. 15 - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza**
- **Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno**
- **Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**
- **Art. 20 - Assicurazione parziale**
- **Art. 21 - Limiti di indennizzo**
- **Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli citati.

Valide per la Sezione A) INCENDIO

- **Art. 34 - Esclusioni:** Articolo contenente tutto ciò che non rientra nel novero delle garanzie prestate dal Contratto; come ad esempio: i danni indiretti, i danni verificatisi in occasione di terremoti o eruzioni vulcaniche, ecc.. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo citato;

Valide per la Sezione B) Furto

- **Art. 39 - Esclusioni:** Articolo contenente tutto ciò che non rientra nel novero delle garanzie prestate dal Contratto; come ad esempio: i danni indiretti, i danni verificatisi in occasione di terremoti o eruzioni vulcaniche, ecc.. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo citato;
- **Art. 43 - Mezzi di chiusura dei locali:** Articolo che regolamenta le caratteristiche dei mezzi di chiusura e protezione di cui sono dotati i locali contenenti i beni assicurati. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. citato.

Valide per la Sezione C) ELETTRONICA

- **Art. 46 - Esclusioni e delimitazioni**
- **Art. 47 - Mezzi di chiusura dei locali**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli citati.

Valide per la Sezione D) CRISTALLI

- **Art. 53 - Esclusioni**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli citati.

Valide per la Sezione E) Responsabilità Civile RCT/RCO

- **Art. 56 - Esclusioni**
- **Art. 57 - Persone non considerate terzi.**
- **Art. 58 - Estensione territoriale.**
- **Art. 59 - Rischi atomici e danni all'ambiente.**
- **Art. 61 - Variazione del numero degli addetti.**
- **Art. 62 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali.**
- **Art. 63 - Difesa penale.**
- **Art. 65 – Limiti di risarcimento e massimo cumulo**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli citati.

Avvertenza: **Si segnala che per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate ad eccezione dei seguenti casi:**

- **salvo il caso previsto dall'Art.1914 C.C., come disposto dall'Art. 21 - Limite massimo di indennizzo;**
- **Sezione E) salvo quanto previsto dall'Art. 62 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali.**

***Avvertenza*: Per alcune garanzie e/o estensioni di garanzia prestate con la presente Polizza, si intendono operanti le Franchigie, Scoperti e Limiti d'indennizzo riportate sul Prospetto Riepilogativo.**

Definizioni di Franchigia e Scoperto

Si tratta di elementi che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'Assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato.

La Franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

1) Esempio dell'applicazione di una Franchigia

Franchigia pari a € 1.000,00 o in alternativa pari al 5% del valore assicurato.

Ipotesi a) - Il danno subito dall'assicurato è inferiore o uguale alla Franchigia, l'Assicuratore non versa alcun indennizzo.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Franchigia*	*Importo liquidato*
€ 300,00	*€ 300,00*	*€ 1.000,00*	*€ 0,00*

Ipotesi b) - Il danno subito dall'assicurato (ad es. € 2.000,00) è superiore alla Franchigia, l'importo liquidato dall'assicuratore sarà pari al importo indennizzabile al netto della Franchigia.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Franchigia*	*Importo liquidato*
€ 2.000,00	*€ 2.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00 =* € 2.000,00 - € 1.000,00

2) Esempio dell'applicazione di uno Scoperto

Scoperto del 10%.

Il danno subito dall'assicurato è pari a € 10.000,00, lo scoperto sarà pari a € 1.000,00 e l'importo liquidato dall'Assicuratore sarà pari a € 9.000,00.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Scoperto*	*Importo liquidato*
€ 10.000,00	*€ 10.000,00*	*€ 1.000,00 =* *10% di € 10.000,00*	*€ 9.000,00 =* *€ 10.000,00- € 1.000,00*

3) Esempio dell'applicazione di un Limite di Indennizzo

Importo massimo liquidabile dall'Assicuratore a titolo di indennizzo del danno. Pertanto, esso è finalizzato a stabilire un "massimo esborso" a cui l'Assicuratore può essere esposto.

Ipotesi a) – Limite di indennizzo pari a € 100.000,00. Qualora l'importo indennizzabile a seguito di un sinistro sia di € 150.000,00 l'assicuratore liquiderà un importo pari a € 100.000,00.

Danno subito	*Limite di indennizzo*	*Importo indennizzabile*	*Importo liquidato*
€ 150.000,00	*€ 100.000,00*	*€ 150.000,00*	*€ 100.000,00*

Ipotesi b) – Limite di indennizzo pari a € 100.000,00. Qualora l'importo indennizzabile a seguito di un sinistro sia di € 70.000,00 l'assicuratore liquiderà un importo pari a € 70.000,00.

Danno subito	*Limite di indennizzo*	*Importo indennizzabile*	*Importo liquidato*
€ 70.000,00	*€ 100.000,00*	*€ 70.000,00*	*€ 70.000,00*

4) Esempio dell'applicazione dell'Assicurazione parziale – "Regola Proporzionale"

***Avvertenza**:* **Il Proponente in sede di trattativa è tenuto a dichiarare il reale valore delle cose da assicurare (Fabbricato e/o Contenuto) come disposto dall'Art. 19 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.**
In caso contrario egli incorrerebbe nell'applicazione dell'Assicurazione parziale - regola proporzionale, ricevendo un indennizzo ridotto rispetto all'ammontare totale del danno.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 20 – Assicurazione parziale.

Ipotesi di Fabbricato sotto assicurato
Il valore assicurato del Fabbricato è inferiore al suo reale valore di ricostruzione come disposto dall'Art.19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno:

- Valore di ricostruzione pari a € 1.000.000,00
- Somma assicurata pari a € 500.000,00

L'Assicuratore indennizzerà il danno solo in parte, o meglio in proporzione al rapporto tra somma assicurata ed il reale valore di ricostruzione. Quindi, in caso di danno subito pari ad € 500.000,00, in virtù della regola proporzionale sopra citata l'importo liquidato sarà pari a € 250.000,00.

Valore di ricostruzione	*Somma Assicurata*	*Danno subito*	*Importo Indennizzabile calcolato secondo la regola proporzionale*	*Importo liquidato*
€ 1.000.000,00	*€ 500.000,00*	*€ 500.000,00*	*€ 250.000,00 =* *(€ 500.000,00 : € 1.000.000,00)* *X* *€ 500.000,00*	*€ 250.000,00*

Vincolo Assicurativo

Il presente prodotto consente al Proponente di Vincolare la Polizza a favore dell'Istituto di Credito, quale creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento erogato.

4. DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza: **Si segnala che le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tali dichiarazioni se inesatte o reticenti possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, come disposto dall'Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Con riferimento alla presente avvertenza, si segnala che fra le dichiarazioni che possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, si intendono incluse anche quelle:

- **rese mediante la compilazione di un eventuale questionario;**
- **presenti nel frontespizio di Polizza, che il Contraente sottoscrive in fase di perfezionamento della Polizza.**

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

***Avvertenza*: Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

Per aggravamento s'intende una variazione peggiorativa delle circostanze del rischio che determinano una situazione nuova e più rischiosa rispetto a quella definita in sede di sottoscrizione del contratto.

Esempi:
- apertura di una sala cinematografica all'interno del fabbricato;
- peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione;
- etc.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione delle garanzie assicurative ai sensi dell'Art. 1898 C.C. come disposto dall'Art. 5 – Aggravamento del Rischio.

***Avvertenza:* Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come disposto dall'Art. 6 – Diminuzione del Rischio.**

Per diminuzione s'intende una variazione migliorativa delle circostanze del rischio che determinano una situazione nuova e meno rischiosa rispetto a quella definita in sede di sottoscrizione del contratto.

Esempi:
- modifiche migliorative dei mezzi di chiusura dei locali mediante installazione di porta blindata o inferriate a protezione delle aperture verso l'esterno dei locali;
- installazione di impianti e sistemi di prevenzione e/o protezione;
- etc.

***Avvertenza:* Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito la Società si obbliga a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto.**

6. PREMI

Il premio di polizza viene calcolato applicando un tasso preventivamente concordato in fase di quotazione, è convenuto in misura unica e indivisibile.
Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, alle successive scadenze di Polizza e agli aggiornamenti.

Modalità di pagamento del premio

Il premio totale dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la polizza.

Avvertenza: Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito la Società si obbliga a notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio.

7. RIVALSE

***Avvertenza*: Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla Legge. L'Assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli all'Art. 10 – Foro competente Art. 11 – Rinvio alle norme di Legge.

8. DIRITTO DI RECESSO

Avvertenza: **E' facoltà delle Parti, a seguito di ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, recedere dall'assicurazione.**
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 7 – Recesso in caso di sinistro.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto assicurativo proposto da SACE BT è regolato dalla legislazione italiana.

11. REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza: **In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., deve dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3, 5 o 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza in base alla Sezione di polizza colpita da sinistro.**

In merito agli ulteriori aspetti legati alle modalità ed ai termini della denuncia del sinistro, agli obblighi in capo all'Assicurato, alla conservazione dei beni danneggiati, alle eventuali informazioni necessarie alla gestione del sinistro, nonché, alle procedure per la valutazione del danno, si rimanda alla lettura dei seguenti articoli:

- **Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro**
- **Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori**
- **Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno**
- **Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno**
- **Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**
- **Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo – La Società, salvo circostanze contrarie che fanno venir meno il diritto dell'Assicurato a ricevere l'indennizzo, provvederà al pagamento dello stesso entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione;**

Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito, in caso di sinistro, la Società si obbliga a:

- **non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di Parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;**
- **pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso.**

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società – SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06 697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, da redigersi sulla base del modello pubblicato sul sito dell'Autorità stessa, devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

Le **Sezione A) Danni ai Fabbricati e B) Danni al Patrimonio** non prevedono Arbitrato, tuttavia, è disciplinata una procedura per la valutazione del danno attivabile su richiesta di una delle parti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'**Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno.**

Per la risoluzione di eventuali controversie è prevista in ogni caso la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria.

15. GLOSSARIO

DEFINIZIONI
ADDETTI*:* Il titolare dell'attività, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, presti la sua opera per lo svolgimento dell'attività, esclusi appaltatori e loro dipendenti
ASSICURATO*:* Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURAZIONE*:* Il contratto di assicurazione;
COSE: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
CASSAFORTE MURATA*:* Il mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm

- Battente in acciaio, con aderente piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione

- dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;

CASSAFORTE NON MURATA*:* Il mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.)
- movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali
- peso minimo: 200 Kg;

CONTENUTO*:* L'arredamento tutto dei locali d'ufficio, attrezzature e scorte, apparecchi elettrodomestici, audiofonovisivi e simili, tappeti, moquettes, quadri, arazzi, oggetti e servizi di argenteria, soprammobili, oggetti personali. Sono esclusi i veicoli a motore e loro parti;

CONTRAENTE*:* La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;

CRISTALLI*:* Tutte le superfici di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche antisfondamento, piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, verticali od orizzontali, poste su vetrine, porte, finestre, banchi, mensole e mobili, comprese iscrizioni o decorazioni realizzate sulle stesse, ovunque poste nella ubicazione indicata in polizza;

ESTORSIONE*:* Impossessamento delle cose assicurate costringendo chi le detiene mediante violenza o minaccia a consegnarle;

ESPLOSIONE: Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad alta velocità;

FABBRICATO*:* L'intero fabbricato adibito ad uffici e studi professionali e costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili; solai e armatura del tetto anche in legno, compresi fissi, infissi e tutti gli impianti fissi di servizio e quant'altro non costituente contenuto, escluso il solo valore dell'area, se il fabbricato medesimo è completamente occupato dall'ufficio dell'Assicurato, compresi i locali ad uso soffitta, box e cantina e la pertinente quota di parti del fabbricato costituenti proprietà comune, compresi altresì tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non abbiano particolare valore artistico, nonché muri di recinzione e cancelli;

FISSI ED INFISSI: I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione;

FRANCHIGIA*:* La parte di indennizzo, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;

FURTO*:* L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se stessi o per gli altri;

IMPLOSIONE: Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto alla pressione esterna;

INCENDIO: La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di apposito focolare che può auto estendersi e propagarsi con l'esclusione dei danni dovuti a fuoco senza fiamma ad es. sigarette;

INCOMBUSTIBILITÀ: Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né reazione esotermica;

INDENNIZZO*:* La somma dovuta dalla società in caso di sinistro;

MACCHINE ELETTRONICHE*:* Le seguenti apparecchiature:

- d'ufficio: sistemi elettronici di elaborazione dati, personal computers, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, macchine ed impianti di telecomunicazione, impianti di prevenzione e di allarme e registratori di cassa
- professionali: impianti diagnostici, terapeutici e di analisi o ricerca scientifica, apparecchi elettromedicali e di misurazione o controllo, bilance;

MACCHINE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE*:* Macchine elettroniche che per natura e destinazione possono essere trasportate ed utilizzate al di fuori dei locali costituenti l'ufficio dichiarato in polizza. Sono comunque esclusi telefoni cellulari e tablet in genere;
MASSIMALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE*:* Le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro;
PERSONE ASSICURATE (AI SENSI DELLA SEZIONE RCT)*:* L'Assicurato/Contraente; i familiari dell'Assicurato (coniuge, parenti, affini) con lui stabilmente conviventi; qualsiasi altra persona con lui stabilmente convivente nonché i collaboratori familiari mentre prestano la loro opera continuativamente o con periodicità regolare, direttamente al servizio dell'Assicurato o di taluno dei familiari con lui conviventi
ONDA SONICA*:* L'effetto prodotto dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
POLIZZA*:* Il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società;
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO*:* La forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo che le cose assicurative avevano al momento del sinistro, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.;
RAPINA*:* L'impossessamento di cosa mobile di cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia;
RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne;
SCOPERTO: La parte dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane sempre a carico dell'Assicurato;
SCOPPIO*:* Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione;
SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
SOCIETÀ: La SACE BT SPA;
STUDIO/UFFICIO: L'attività prettamente amministrativa o di prestazione di servizi, senza esistenza alcuna di merci, tranne campionari;
SUPPORTI DATI: Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, o anche il materiale fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina (quali nastri, dischi magnetici, schede perforate ecc.). Per "Dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato;
TETTO: L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;
VALORE INTERO*:* La forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l'Assicurazione sopporta una parte proporzionale del danno come previsto dall'Art. 1907 C.C.
SACE BT è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Valerio Perinelli